

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 1955

(37^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Integrazione della legge 13 giugno 1952, n. 649, concernente la statizzazione della Facoltà di agraria della Università di Catania » (702) (Di iniziativa del senatore Condorelli) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 450, 451, 452
BANFI, <i>relatore</i>	450, 451, 452
CARISTIA	451
ROFFI	451
RUSSO LUIGI	451
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	451

« Costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica città di Paestum » (795) (Di iniziativa del senatore Zanotti Bianco) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	454, 455
CANONICA	454
CERMIGNANI	455
DI ROCCO	454
DONINI	454

RUSSO LUIGI, <i>relatore</i>	Pag. 452, 455
RUSSO SALVATORE	455

« Estensione del ruolo speciale transitorio al personale delle scuole e degli istituti pareggiati » (803) (Di iniziativa dei deputati Resta e Goltelli) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	455, 457
MERLIN Angelina	456, 457
RUSSO LUIGI, <i>relatore</i>	456, 457
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	457

« Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, concernente il riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione (Consiglio superiore delle antichità e belle arti) » (837) (Di iniziativa dei deputati Franceschini Francesco ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	458, 459, 460
CERMIGNANI	460
RUSSO LUIGI	460
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	459

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Banfi, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Di Rocco, Donini, Elia, Lamberti, Merlin Angelina, Negrone, Pucci, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore e Tirabassi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

ROFFI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Condorelli: «Integrazione della legge 13 giugno 1952, n. 649, concernente la statizzazione della Facoltà di agraria dell'Università di Catania» (702).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Condorelli: «Integrazione della legge 13 giugno 1952, n. 649, concernente la statizzazione della Facoltà di agraria dell'Università di Catania».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il personale amministrativo, tecnico e subalterno organicamente assegnato, alla data di entrata in vigore della legge 13 giugno 1952, n. 694, a posti di ruolo previsti dallo Statuto della Facoltà di agraria dell'Università di Catania, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana del 6 novembre 1951, n. 176-A, è inquadrato, previo giudizio favorevole del competente Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, nei corrispondenti ruoli statali.

Agli effetti della collocazione nel ruolo, il personale amministrativo di cui innanzi dovrà occupare l'ultimo posto nel grado iniziale del relativo gruppo.

BANFI, *relatore*. La questione è estremamente semplice: si tratta della normalizzazione di una situazione di carenza dovuta alla non perfetta coincidenza fra la legislazione regionale e la legislazione statale.

La Facoltà di agraria dell'Università di Catania era stata istituita con legge regionale 8 luglio 1948, n. 34, e lo statuto di tale Facoltà era stato approvato con legge regionale del 16 novembre 1951, n. 176-A.

La disposizione dello statuto contenuta nell'articolo 18 stabiliva che il personale di Segreteria tecnico e subalterno doveva venire assunto mediante concorso; tuttavia, il personale di tali categorie che, all'atto di approvazione dello statuto, fosse già stato assunto in servizio ed avesse dato buona prova, poteva

essere nominato di ruolo senza concorso con decreto del rettore, previa delibera del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

In base a tale articolo sono stati inquadrati in ruolo dei segretari, dei tecnici e dei subalterni.

Ora, con legge 13 giugno 1952, n. 694, è avvenuto il riconoscimento statale della Facoltà di agraria; questa legge disponeva, agli articoli 3 e 4, l'aumento dei ruoli organici per il personale di segreteria di un posto, per il personale tecnico di quattro posti e per il personale subalterno di otto posti. Tuttavia, per ragioni che noi dobbiamo attribuire a dimenticanza, non si introducevano le norme relative al passaggio del personale già di ruolo nell'ordinamento regionale, nel ruolo statale. Non può trattarsi che di dimenticanza in quanto, laddove si sono verificate situazioni simili, ad esempio per quanto riguarda l'Università di Ferrara, la legge ha stabilito che il personale già di ruolo, previo consenso del Consiglio di amministrazione, avrebbe potuto senz'altro essere immesso nei corrispondenti ruoli organici statali.

Da questa irregolarità di legge è nata la situazione per cui il personale amministrativo, tecnico e subalterno di questa Facoltà è di ruolo, ma non si sa a quale ruolo appartenga. La situazione irregolare vuole essere normalizzata con il presente disegno di legge, il quale non si propone che di aggiungere quanto alla legge del 1952 mancava, cioè la disposizione per cui il personale già in ruolo secondo lo statuto precedentemente approvato nell'ambito della legislazione regionale viene inquadrato nei ruoli statali, previa una semplice approvazione del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Le disposizioni contenute nell'articolo unico del provvedimento in esame sono dunque estremamente semplici. È soltanto da notare che l'attuale disegno di legge non implica alcuna nuova spesa per lo Stato in quanto il personale cui ci riferiamo, passando nei ruoli statali, non fa che occupare quei posti di ruolo stabiliti dalla precedente legge. D'altra parte, la Regione rimborsa allo Stato la spesa relativa.

Per questi motivi non è stata fatta alcuna osservazione da parte della Commissione finanze e tesoro; e, poichè si tratta di regolarizzare una situazione che da questo punto di vista è irregolare, io credo che non si debba fare altro che approvare il disegno di legge del collega Condorelli.

RUSSO LUIGI. Faccio notare però che gli interessati, inizialmente, secondo la disposizione dello Statuto, sono entrati in ruolo senza concorso; e questo è un fatto un po' singolare.

BANFI, *relatore*. Tale fatto è tuttavia sancito dallo statuto universitario, il quale è stato approvato dalla legge, in modo che noi ci muoviamo sempre nell'ambito della legge. Non possiamo ora sostituirci a tali norme legislative.

La garanzia poi che tale personale abbia i titoli necessari è assicurata dall'approvazione del Consiglio di amministrazione; e questo nel caso di Catania come nel caso di altre Università.

RUSSO LUIGI. Le leggi del nostro Stato non consentono l'immissione nei ruoli se non mediante concorso, che costituisce una spada di Damocle sulla testa di tutti coloro che desiderano entrare nei ruoli dello Stato. Si verifica qui invece il fatto che la Regione assume degli impiegati senza concorso e poi in base ad un provvedimento, dirò così, di statizzazione, costoro si trovano immessi nei ruoli dello Stato senza colpo ferire.

Fatto questo rilievo, dichiaro che approverò ugualmente il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Si potrebbe obiettare a quanto ha osservato il senatore Russo che ogni qualvolta nascono istituzioni nuove, queste assumono naturalmente personale — e tra queste istituzioni vi sono delle scuole private, delle scuole comunali, dei consorzi: in questo caso si tratta di scuole della Regione —; poi, quando interviene un provvedimento legislativo che statizza queste scuole, esso sancisce anche l'inquadramento nel ruolo del personale, che ha già subito del resto il vaglio, non del concorso, ma dell'esperienza.

CARISTIA. Dichiaro che voterò favorevolmente al disegno di legge. Mi rendo conto però delle obiezioni del senatore Russo Luigi, perchè in realtà è vero quanto dice l'onorevole Presidente, ma è vero altresì che esiste un contrasto fra una categoria di personale che viene assunta attraverso il concorso e un'altra categoria di personale che viene assunta solo attraverso questa buona prova che ha dato. Si tratta di una posizione diversa, e la cosa non è molto opportuna dal punto di vista formale.

ROFFI. Io condivido le preoccupazioni dei colleghi Caristia e Russo Luigi, ma non per quanto riguarda il caso concreto: le obiezioni fatte non sono giustificate in questa sede, ma possono esser valide quando si tratti di statizzare altre Università prima gestite dai Comuni o da enti locali: è allora, caso mai, che si potrebbe modificare la legge esistente, nel senso di pretendere che il personale si sottoponga al concorso.

In questa sede invece non possiamo modificare nulla, evidentemente, perchè la facoltà cui ci riferiamo è già stata statizzata.

RUSSO LUIGI. Ripeto che anch'io non ho nulla in contrario alla sistemazione di questa bravissima gente, ma esaminando il caso in astratto, osservo che quando si assume del personale per dar vita a nuove istituzioni lo si può assumere provvisoriamente, lasciando la possibilità di una conferma mediante un concorso interno. Sono molti i sistemi che si possono adottare per rendere decorosa una determinata situazione, ed evitare che i cittadini abbiano l'impressione che si siano adottati dei sotterfugi per far entrare delle persone nelle Amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione il parere della Commissione finanze e tesoro sul disegno di legge: « La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte finanziaria ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è, in linea di massima, favorevole al disegno di legge. Soltanto, ritiene opportuno di proporre, dietro

suggerimento del Ministero del tesoro, un emendamento aggiuntivo che è, più che altro, chiarificatore, in quanto tende a garantire che la disposizione si applichi entro i limiti previsti dalle norme vigenti.

L'emendamento è del seguente tenore: « aggiungere dopo il primo comma, i due commi seguenti:

” Detto inquadramento si effettuerà con l'osservanza delle norme e modalità stabilite per la prima attuazione della legge 6 luglio 1940, n. 1038, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, relativi alla statizzazione del personale universitario di segreteria, assistente, tecnico e subalterno, e subordinatamente al possesso, da parte del personale da inquadrare, dei requisiti richiesti per l'applicazione delle sopra citate disposizioni di legge.

” L'inquadramento, che sarà contenuto nei limiti del contingente dei posti, stabilito con la legge 13 giugno 1952, n. 694, ed ogni effetto dell'inquadramento stesso sono riferiti alla data di entrata in vigore di detta legge ” ».

Questa norma offrirebbe una garanzia anche nei riguardi delle preoccupazioni che sono state espresse, assicurando che non vi siano immissioni in massa, scavalcando, eventualmente, anche i limiti di organico previsti dalla legge da applicare.

BANFI, *relatore*. L'emendamento governativo introduce due elementi: l'uno che riguarda il possesso dei titoli necessari per l'assunzione in ruolo, che nel nostro caso dovrebbe già essere stato comprovato in quanto è già avvenuta l'assunzione nel ruolo regionale; l'altro che riguarda il numero dei posti di ruolo che non devono essere superati. Sono senz'altro favorevole alle modificazioni proposte dal Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Passiamo ora alla votazione per parti separate dell'articolo unico del disegno di legge.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo ed il terzo comma proposti dal Governo, di cui è stata data ora lettura dal Sottosegretario. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta dall'emendamento aggiuntivo testè approvato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zanotti Bianco: « Costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica città di Paestum » (795).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zanotti Bianco: « Costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica città di Paestum ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

RUSSO LUIGI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge, perspicuo nella sua articolazione, mira alla difesa del complesso monumentale di Paestum dal pericolo che inconsulte costruzioni turbino il solenne incanto di quella zona sempre più cara a turisti e studiosi.

L'argomento, per la sua delicatezza, merita un approfondito esame.

Se non erro, l'interesse archeologico e paesistico di Paestum deriva da diversi elementi. In primo luogo i tre mirabili templi, espressioni di distinte epoche dell'architettura dorica in Italia: la cosiddetta Basilica di epoca arcaica; il tempio di Cerere di stile intermedio; il tempio di Poseidon, testimonianza della maturità e del massimo sviluppo e fioritura della colonia greca.

Se il perimetro della distrutta Posidonia, di metri 1.700, racchiude questi tre gioielli, è di palmare evidenza che particolari doveri s'impongono nei riguardi delle venerande ar-

chitetture che riempiono di stupore commosso l'animo del visitatore.

Oltre ai tre grandi monumenti, entro la cinta muraria, sono racchiuse altre notevoli rovine, e ben altri scavi si potrebbero effettuare se si iniziasse una perlustrazione metodica e totale. Il che sarebbe possibile, se si potesse eliminare la strada turistica che attraversa il vivo del recinto di Paestum. Profitto dell'occasione per richiamare l'attenzione del Ministero della pubblica istruzione sullo studio di una variante del tragitto in parola.

L'articolo 2 del presente disegno di legge detta per inciso: « entro le mura è fatto divieto di eseguire qualsiasi fabbricato in muratura e ogni altra opera che possa recare pregiudizio all'attuale stato della località ». L'articolo citato richiama e ribadisce opportunamente i vincoli previsti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse storico ed artistico, per ovviare a qualsiasi evasione.

Il presente disegno di legge si dà inoltre pensiero di costituire una zona di rispetto della profondità di mille metri, oltre la cinta muraria.

Presumo a tale riguardo di avere in gran parte anticipato le ragioni. La zona di rispetto è richiesta dall'esigenza di una visione ampia, libera ed armonica delle grandi rovine, cui si addice la solitudine ed il silenzio che molto interessa ed appassiona studiosi e turisti.

Tale cinta muraria è una delle opere fortificate della Magna Grecia meglio custodite.

Essa si svolge senza soluzione di continuità e presenta caratteristiche dell'epoca greca e rimaneggiamenti comprovanti la conquista da parte dei Lucani.

Si sono fortunatamente conservate cortine murarie, torri a pianta circolare, semicircolare e quadrata, posterle di età greca e lucana e quattro imponenti porte.

Tutto ciò costituisce un complesso monumentale che di per sé reclama e giustifica, indipendentemente dai templi storici, la zona di rispetto.

Credo così d'aver illustrato a ritroso anche l'articolo 1: « È costituita una zona di rispetto della profondità di mille metri all'esterno dalla cinta muraria dell'antica Paestum », e

così anche tutto intero l'articolo 2, già accennato.

L'articolo 3 è ispirato a norma di saggezza: « Qualora si renda indispensabile ampliare o modificare una costruzione già esistente, il proprietario è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione, che si riserva di concederla o negarla, dopo aver sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti ». Sono così temperate le diverse esigenze dei proprietari e quelle della salvaguardia di panorama.

Ma c'è un altro punto che merita considerazione nel quadro dei problemi archeologici di Paestum: mi riferisco all'Heraion, il santuario di Hera Argiva alle foci del Sele, la cui costruzione si attribuisce agli stessi Argonauti. Questo complesso d'opere d'arte fu, or non è molto, assicurato al mondo della cultura dal nostro onorevole collega Zanotti Bianco e dalla dottoressa Paola Zancani Montuoro.

Non si dispiaccia il nostro collega se riporto un giudizio altrui su quelle sue scoperte: esse aprono (fu scritto) una pagina del tutto nuova e importantissima nella storia della Magna Grecia, e costituiscono la maggiore scoperta archeologica del nostro tempo.

Certamente, senza indugiarmi oltre, sono anche io persuaso che le trentaquattro metope costituiscono il più grandioso ed omogeneo complesso di sculture arcaiche da noi posseduto.

Il disegno di legge provvede alla zona di rispetto di Paestum, ma non si occupa dell'Heraion; eppure l'opera dell'uomo — siamo in un comprensorio di riforma — è lì molto attiva, e ciò, se fa piacere da una parte, non può non preoccupare dall'altra: mi risulta che c'è un *modus vivendi* che può per il momento sembrare soddisfacente. Sono d'avviso però che una norma di legge si imponga anche per questo delicato settore.

Chiederei per l'Heraion una zona di rispetto di almeno cinquecento metri.

Ciò premesso sull'opportunità di apportare un emendamento, mi rimetto al parere del proponente, come a quello della Commissione e del Governo. Nel raccomandare l'approvazione di questo disegno di legge, sono sicuro che il Senato recherà in tal modo un contributo fattivo al progresso della cultura, che da Paestum

ha ricevuto e potrà ancora ricevere tanta luce per la migliore conoscenza della nostra più antica e gloriosa civiltà.

PRESIDENTE. Il profondo senso di modestia del senatore Zanotti Bianco può averlo indotto volontariamente ad essere assente dalla seduta odierna. Però a noi ha fatto piacere ascoltare la commossa relazione di un artista come il senatore Russo Luigi.

Vorrei proporre ora, dal momento che il relatore ha qualche cosa da suggerire al proponente, il rinvio della discussione, in quanto riterrei opportuno che lo stesso proponente partecipasse attivamente alla discussione del suo progetto di legge.

DONINI. Sono anch'io d'accordo sulla proposta di rinvio fatta dall'onorevole Presidente, perchè è bene che il nostro collega Zanotti Bianco sia presente alla discussione; tuttavia, visto che è già stata presentata una proposta di modifica da parte del relatore, che a me sembra giustificatissima, vorrei esprimere dei dubbi sui quali il relatore ed il proponente si potranno soffermare, nel prosieguo della discussione, per considerare se abbiano ragione d'essere o meno.

Mi riferisco all'articolo 3, ove, praticamente, si rimette in discussione la costituzione della zona di rispetto; proprio sulla base di questa facoltà di concedere o non concedere miglioramenti è stata rovinata la via Appia, che pure era compresa in una zona di rispetto, a causa di tali concessioni ottenute troppo spesso dal Ministero della pubblica istruzione, col consenso del Consiglio superiore dell'antichità e belle arti.

CANONICA. Onorevoli colleghi, l'antica città di Paestum è una cosa unica al mondo ed è una zona nella quale si può ricostruire col pensiero la vita del mondo antico. Si è riusciti a costruirvi un piccolo museo che è un capolavoro e che finora è andato avanti con elargizioni private. Io non so se i colleghi della Commissione si siano mai recati a Paestum e se hanno visto questo museo. Se non l'hanno fatto, credo che non possano immaginare quanto sia grandioso e poetico visitare

quei luoghi nei quali sembra di rivivere in quei tempi.

Io vorrei che anche il Ministro della pubblica istruzione se ne occupasse seriamente per vedere se è possibile dare i mezzi necessari per completare la difesa di quella zona. Siamo ancora in tempo, perchè tale zona non è ancora così rovinata come la via Appia.

Noi dobbiamo assolutamente fare in modo di completare il salvataggio dell'antica città di Paestum, zona che, una volta sistemata, attirerà una massa enorme di visitatori da tutte le parti del mondo per il grande interesse che essa presenta.

PRESIDENTE. Sono ben lieto che il senatore Canonica abbia espresso la necessità di salvare la zona dell'antica città di Paestum e la opportunità che la nostra Commissione si rechi a visitare la zona stessa. Se non l'avesse detto il senatore Canonica avrei fatto io analoga proposta.

DI ROCCO. Sono pienamente d'accordo sulla utilità e forse sulla necessità della creazione di una zona di rispetto intorno agli insigni monumenti di Paestum, ma l'indicazione meccanica della zona di rispetto, quale è prevista dal disegno di legge, mi lascia un po' perplesso. Che cosa significa un chilometro di profondità? Ci sarà un altro rettangolo attorno a quello che recinge i monumenti o sarà un cerchio di un chilometro di raggio? Inoltre una zona di rispetto di un chilometro potrebbe essere eccessiva ma potrebbe anche essere insufficiente.

Non bisogna poi dimenticare che Paestum si trova in una zona di bonifica. Un eccesso di superficie da occupare, per dare al turista la possibilità di ammirare anche da lontano questi monumenti, potrebbe incidere su notevoli interessi di carattere economico ed agrario. Vorrei pregare il relatore di approfondire questo punto in modo che si sappia con precisione quale è la superficie che viene ad essere occupata mediante la realizzazione di questa zona di rispetto.

Concludo esprimendo la mia soddisfazione per la proposta di andare a Paestum. In tal modo sarà possibile constatare *de visu* quali sono effettivamente le esigenze della zona di

rispetto, esigenze panoramiche e di cultura, e studiare il modo di non ledere interessi rilevanti che possono esistere in quella zona.

RUSSO LUIGI, *relatore*. Innanzi tutti debbo ringraziare l'onorevole Presidente e la Commissione per l'interesse dimostrato per questo disegno di legge. Circa la proposta di rinvio sono un po' perplessi. Se dovessi interpretare il desiderio del senatore Zanotti Bianco dovrei dire che egli desidera che il disegno di legge sia approvato subito e la sua assenza forse ha proprio questo significato.

Le preoccupazioni del senatore Di Rocco non mi pare che possano sussistere. Una zona di un chilometro dalla cinta muraria costituisce un margine di sicurezza che ci può lasciare tranquilli. La zona non è propriamente di bonifica; vi sono colture ordinarie e casette coloniche contro le quali non abbiamo nulla da dire. Non si fa nessuna espropriazione. Quelle casette restano; solo che qualunque modifica sarà vincolata alla preventiva autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione che potrà concederla o negarla dopo aver sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Io credo che sia meglio che la Commissione approvi subito questo disegno di legge, senza attendere un testo che perfetto non potrà mai essere.

Devo anche dire che l'articolo 4 si riferisce alle limitazioni poste con l'articolo 3, cioè coloro che sono compresi nella zona di rispetto debbono sottostare alle norme del presente disegno di legge senza poter invocare alcun compenso.

RUSSO SALVATORE. Mi dichiaro favorevole al rinvio della discussione perchè ritengo che la Commissione debba avere il tempo di studiare ancora questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Dal punto di vista formale si è fatto qualche rilievo anche da parte dello stesso relatore. Per queste considerazioni ed anche perchè è forse opportuno ascoltare il pensiero del proponente, senatore Zanotti Bianco, sarei dell'avviso di rinviare la discussione del disegno di legge.

RUSSO LUIGI, *relatore*. Non nego che potrebbe essere utile ascoltare il pensiero del proponente, ma quando un disegno di legge viene presentato da un archeologo dell'esperienza del senatore Zanotti Bianco e quando il proponente è d'accordo con il Ministero, credo che non sia necessario che la Commissione vada sul posto per sincerarsi se occorre una zona di rispetto di mille metri. La Commissione potrà andare a Paestum per procurarsi un'ora di gioia, ma se dovesse recarsi *in loco* per ogni disegno di legge l'iter delle leggi sarebbe troppo lungo.

CERMIGNANI. Credo che non sia nell'intenzione di nessuno dei componenti della 6^a Commissione di voler fare un sopralluogo per sottoporre il senatore Zanotti Bianco ad una specie di esame, cioè per vedere se le proposte del senatore Zanotti Bianco siano o meno soddisfacenti. Se mai, in seguito a questo sopralluogo potrebbero essere ampliati i limiti proposti dal senatore Zanotti Bianco e potrebbe essere anche risolta la preoccupazione del relatore per l'Heraion.

Ad ogni modo penso che il rinvio della discussione dovrebbe essere così breve da non portare pregiudizio alcuno.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni rinvio il seguito della discussione del disegno di legge, per consentire al senatore Zanotti Bianco di intervenire alla discussione.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge

d'iniziativa dei deputati Resta e Gotelli:

« Estensione del ruolo speciale transitorio al personale delle scuole e degli istituti pareggiati » (803) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Resta e Gotelli: « Estensione del ruolo speciale transitorio al personale delle scuole e degli istituti pareggiati », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RUSSO LUIGI, *relatore*. Onorevoli colleghi, la legge Casati 1859 concesse all'iniziativa privata la facoltà di aprire e gestire scuole. Agli enti pubblici fu riconosciuta la gestione amministrativa di scuole a carattere pubblico.

A queste scuole, amministrativamente dipendenti da enti pubblici, fu concesso il pareggiamento che consiste nel riconoscimento a tutti gli effetti degli studi compiuti e degli esami sostenuti, salvo determinate disposizioni quali, ad esempio, quella dell'invio di ispettori da parte dello Stato per controllare l'andamento degli esami di licenza liceale.

Le scuole pareggiate precedettero, come è naturale, le scuole parificate, che presentano caratteristiche giuridiche diverse e distinte. Le scuole pareggiate, è bene notarlo, hanno un proprio ruolo di professori ed un determinato stato giuridico. Vi si entra per concorso che esige prove scritte ed orali ed il requisito della abilitazione per la materia messa a concorso. La scuola pareggiata nella struttura e nello ordinamento è tenuta ad uniformarsi fedelmente alla scuola di Stato. Nel 1953 la legge n. 1118, precisò ancor meglio il carattere di queste scuole ed applicò al personale di esse le norme dello stato giuridico di quello statale.

Ciò premesso, bisogna accennare al disagio creatosi nelle scuole di Stato e non di Stato per l'inconveniente del personale non di ruolo.

E mette conto di notare che il personale non di ruolo delle scuole pareggiate — mi riferisco, s'intende, al personale insegnante — non fu riconosciuto « personale civile » e pertanto non poté avvalersi del decreto-legge 5 febbraio 1948, n. 61, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio presso gli enti pubblici non locali. Non mette conto di ricordare che gli enti pubblici, gestori delle scuole di cui trattiamo, dipendono, in massima parte, dal Ministero dell'interno.

I ruoli transitori vennero certo incontro al personale non di ruolo. Il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 202, con l'articolo 7 estese il beneficio dei ruoli transitori al personale non di ruolo, e con decreto successivo la facoltà fu limitata al personale non di ruolo in servizio presso le scuole di Stato.

A questi benemeriti professori pareggiati non fu riconosciuta la qualifica di personale

civile, e così furono esclusi dai ruoli transitori perchè personale insegnante « non statale ». Il decreto 7 aprile 1948, n. 1127, avrebbe potuto, e a mio avviso dovuto, accostare ai professori delle scuole statali quelli delle scuole pareggiate, cui in vista della grande difficoltà del regolamento e della struttura giuridica di esse, non doveva essere negato il beneficio previsto per il personale dello Stato. Tanto più che trattasi di pochissimi istituti, taluni di belle tradizioni, rimasti ancora in piedi, cinquantaquattro in tutto, di cui quattordici Conservatori di musica. Questi venerandi ed onorati cenci andarono all'aria. Forse l'omissione fu dovuta al declassamento di queste scuole ed ancora più alla confusione in cui l'istituzione della parifica ha coinvolto le scuole pareggiate propriamente dette, di cui è caratteristica peculiare, giova ripeterlo, il carattere pubblico, caratteristica fondamentale della loro istituzione.

I due articoli di legge del presente provvedimento già approvato dalla Camera, vogliono riparare alla lamentata involontaria omissione. Essi risolvono il problema dei professori fuori ruolo, senza oneri per lo Stato, in queste scuole pareggiate; recano conforto a valorosi insegnanti, provvedono ad una necessità e recano rimedio ad una sperequazione, dimostrano la sensibilità del Parlamento per una categoria di professori ristretta nel numero, più degna di considerazione quanto più è raccolta nel silenzio operoso della grande missione educatrice della scuola.

MERLIN ANGELINA. Questo disegno di legge si riferisce ai professori degli istituti pareggiati e non a quelli degli istituti parificati. Ora anche la situazione degli insegnanti delle scuole parificate è difficile, perchè, pur essendo intervenuti degli accordi per gli stipendi, questi accordi generalmente sono assai poco rispettati. Io conosco bene la situazione di questi istituti parificati per avere insegnato in essi durante il famigerato ventennio, e so che questi professori, pure insegnando in classi anche di 40 alunni, ricevono uno stipendio di fame.

Ora giustizia vorrebbe che pensassimo anche a questi insegnanti, che non sono inferiori per capacità agli altri, ma solamente non han-

no avuto la fortuna di avere un posto in una scuola statale.

PRESIDENTE. Le sue preoccupazioni sono molto fondate, io stesso nella mia esperienza posso confermare quello che la senatrice Merlin ha detto. Vorrei però ricordare che ogni giorno ha la sua pena e il compito di oggi è quello di provvedere agli istituti pareggiati; di questo altro problema discuteremo prossimamente, prima della fine del mese, a proposito del disegno di legge Banfi.

MERLIN ANGELINA. Mi dichiaro soddisfatta delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Presidente e pertanto voterò a favore del disegno di legge.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come già alla Camera dei deputati, anche qui al Senato debbo sollevare qualche riserva nei riguardi di questo disegno di legge. Gli istituti pareggiati sono in numero di 54, ma l'effetto che può determinare questo disegno di legge in ciascuno di essi può essere ben diverso. Infatti gli Enti o i Comuni gestori di questi istituti che avessero voluto applicare queste provvidenze, lo avrebbero potuto già fare e in tal senso ha agito il comune di Venezia. Ora la istituzione dei ruoli transitori può creare una situazione di disagio a causa degli oneri che ne deriveranno.

Il Governo a questo proposito vorrebbe porre alcuni quesiti. È possibile affermare la obbligatorietà della istituzione dei ruoli transitori per tutti gli enti gestori degli istituti pareggiati, tenuto conto che non si conoscono le possibilità finanziarie di detti enti?

Inoltre, dal momento che questi istituti pareggiati rappresentano ormai una sparuta schiera di fronte al numero maggiore degli istituti parificati, e non si sa quale debba essere la loro regolamentazione definitiva in sede di applicazione delle norme costituzionali relative alla parità, non sarebbe forse il caso di attendere, al fine di poter giudicare sulla base della nuova legge che dovrà regolare l'istituto della parità?

Questi sono i motivi, che pur non essendo di radicale opposizione al disegno di legge,

rendono perplesso il Governo nel dare un parere favorevole. Pertanto mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione finanze e tesoro, che in un primo momento aveva espresso qualche riserva, di fronte al fatto che non sorgevano nuovi oneri per lo Stato, ha mutato atteggiamento e ha dato parere favorevole. La preoccupazione della 5^a Commissione consisteva nel fatto che domani questi istituti potessero chiedere un contributo; in tal caso vi sarebbe stato un aggravio, sia pure indiretto per lo Stato; ma questo è un argomento ipotetico: il giorno in cui questi enti si presentassero a chiedere una integrazione finanziaria da parte dello Stato, lo Stato sarà in pieno diritto di rifiutarla.

RUSSO LUIGI, *relatore*. È anche vero che gli enti pubblici hanno sanato tutti la situazione dei fuori ruolo; solo per questi educatori si è fatta eccezione, il che non è giusto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, successivamente ratificato con la legge 24 dicembre 1951, n. 1634, riguardanti il ruolo speciale transitorio istituito per le scuole statali sono estese alle scuole ed istituti pareggiati.

(È approvato).

Art. 2.

I posti da assegnare ai ruoli speciali transitori delle scuole e istituti pareggiati di cui all'articolo 1 verranno determinati sulla base della situazione di fatto esistente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, comprese le cattedre appartenenti a corsi completi, ancorchè aggiunti, che siano in funzione ininterrottamente da almeno un quinquennio.

Le Amministrazioni delle scuole ed istituti pareggiati che, non essendosi avvalse delle

facoltà dell'ultimo comma dell'articolo 76 del regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084, non abbiano ancora provveduto ad ampliare i rispettivi organici del personale insegnante, sono tenuti ad uniformarsi alle modalità di cui al precedente comma, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini Francesco ed altri: « Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, concernente il riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione (Consiglio superiore delle antichità e belle arti) » (837) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini Francesco ed altri: « Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, concernente il riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione (Consiglio superiore delle antichità e belle arti), già approvato dalla Camera dei deputati.

Mi limito brevemente a riassumere il concetto fondamentale del disegno di legge.

La legge 30 dicembre 1947, n. 1477, che regola la composizione delle cinque Sezioni, costituenti il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, ha messo in evidenza, nella sua pratica attuazione, alcuni apprezzabili inconvenienti che è necessario eliminare.

Gli inconvenienti lamentati si riferiscono alla composizione delle Sezioni III, IV e V di cui all'articolo 14 commi terzo, quarto e quinto, della legge citata.

Infatti, per quanto riguarda la III Sezione, data la sua specifica competenza di trattare di questioni tecniche, e dati i rapporti che intercorrono tra la Direzione generale delle antichità e belle arti ed il Ministero dei lavori pubblici in materia di tutela monumentale,

urbanistica e protezione delle bellezze naturali, si è palesata la necessità che la sua attuale composizione venga integrata da un rappresentante del Dicastero dei LL. PP. — in analogia, del resto, all'attuale composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici in cui vi è un rappresentante della Direzione generale delle antichità e belle arti — e da uno studioso di urbanistica e di architettura.

Di conseguenza la composizione dei membri della Sezione viene aumentata di due unità.

Per quanto concerne la composizione della IV Sezione si verifica che gli insegnanti degli Istituti e delle Scuole d'arte non hanno un proprio rappresentante in seno al predetto consesso, ma sono soltanto autorizzati a eleggere a loro rappresentante un direttore e un professore di ruolo delle Accademie di belle arti. Circostanza questa che gli interessati non ritengono, a ragione, idonea a tutelare ed a rappresentare i loro Istituti e le loro scuole.

Pertanto, con l'emendamento proposto, mentre viene riconosciuto a quegli insegnanti il diritto di eleggere un loro proprio rappresentante, si aumenta altresì il numero dei componenti la Sezione stessa, portandoli da cinque a sette.

Inoltre l'attuale composizione della V Sezione ha dato luogo a difficoltà per il suo funzionamento.

Infatti, tale Sezione ha competenza sia su questioni relative all'istruzione musicale che a quella drammatica. Ne consegue che i componenti la Sezione, che sono esperti o nell'arte musicale o in quella drammatica, non sono altresì idonei a pronunziarsi su questioni che esulano dalla propria specializzazione. Inoltre la Sezione stessa è priva del rappresentante dell'Accademia nazionale di danza, la quale invece ha assunto oggi una importanza notevole nel campo della istruzione artistica. Si è provveduto, quindi, a modificare la composizione di tale Sezione sia per quanto concerne la scelta dei suoi componenti, sia per quanto riflette il loro numero che da cinque viene elevato a sette.

Infine, a seguito di un voto formulato dalla Facoltà di magistero di Torino, s'è ritenuto rispondente a giustizia l'accoglimento della richiesta espressa in quel voto, per la desi-

gnazione dei professori universitari che fanno parte del Consiglio superiore delle antichità e belle arti. Diritto che, attualmente, a tenore delle disposizioni vigenti, non è loro riconosciuto, in quanto a tale elezione possono partecipare soltanto i docenti della Facoltà di lettere.

Pertanto il secondo comma dell'articolo 14 presentemente così formulato: « La II Sezione è composta di due professori universitari di ruolo di storia dell'arte medioevale e moderna, eletti da professori di ruolo delle Facoltà di lettere... », viene modificato come espresso: « La II Sezione è composta di due professori universitari di ruolo di storia dell'arte medioevale e moderna, eletti dai professori di ruolo delle Facoltà di lettere e della Facoltà di magistero, ecc. ».

Premesso quanto innanzi, deriva di conseguenza che necessita modificare, altresì, l'articolo 13 concernente la composizione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, in quanto, con gli emendamenti proposti, il numero dei membri viene portato da 25 a 31, oltre il Ministro che lo presiede.

I sei membri in più sono dati dal fatto che il numero dei componenti le Sezioni III, IV e V è portato per ciascuna di esse da cinque a sette.

Confido pertanto che la presente proposta di legge incontri la vostra piena approvazione, trattandosi di un provvedimento che, per ovvi motivi, non ha bisogno di ulteriori illustrazioni.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 13 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore delle antichità e belle arti è composto di 31 membri, oltre il Ministro che lo presiede.

« È ripartito in cinque Sezioni delle quali la I e la II di cinque membri ciascuna, la III, la IV e la V ciascuna di sette membri.

« La I per l'archeologia, la paleontologia e l'etnografia; la II per l'arte medioevale e moderna; la III per gli edifici monumentali, l'urbanistica e le bellezze naturali; la IV per le arti figurative contemporanee e relative scuole; la V per l'arte musicale, per la drammatica e per la danza e relative scuole ».

(È approvato).

Art. 2.

I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, sono sostituiti dai seguenti:

« La II Sezione è composta di due professori universitari di ruolo di storia dell'arte medioevale e moderna, eletti dai professori di ruolo delle Facoltà di lettere e della Facoltà di magistero, di due soprintendenti alle gallerie o ai monumenti e alle gallerie provenienti dal ruolo degli ispettori, eletti dal personale di gruppo A del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, di uno studioso di storia dell'arte, scelto dal Ministro.

« La III Sezione è composta di due professori universitari di ruolo, eletti dalle Facoltà di architettura, o nel proprio seno o tra i professori di ruolo di architettura generale o tecnica della Facoltà di ingegneria; di due soprintendenti ai monumenti o ai monumenti e alle gallerie, provenienti questi ultimi dal ruolo degli architetti, eletti dal personale di gruppo A del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità; di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; di uno studioso particolarmente versato nei problemi concernenti le bellezze naturali o paesistiche, o di uno studioso di architettura o di urbanistica, e di uno studioso di arte sacra, scelti dal Ministro.

« La IV Sezione è composta di un rappresentante delle Accademie di belle arti e di un rappresentante dei licei artistici, eletti congiuntamente dai professori titolari, tra il personale direttivo e insegnante di ruolo degli Istituti stessi; di un rappresentante degli Istituti o Scuole d'arte, eletto tra il personale di

ruolo direttivo e insegnante degli Istituti d'arte, da professori e direttori di ruolo degli Istituti e Scuole stesse; di uno studioso di arte figurativa, eletto dai professori titolari di storia dell'arte nelle Università; di due artisti che siano stati invitati ad una o più Biennali del dopoguerra e di uno studioso di arte figurativa, scelti dal Ministro.

« La V Sezione è composta di un direttore e di due professori di ruolo dei Conservatori di musica, congiuntamente eletti dai direttori e dai professori di ruolo dei Conservatori e di due compositori o interpreti musicali, estranei ai Conservatori, scelti dal Ministro; di un rappresentante dell'Accademia di arte drammatica designato dalla Commissione artistica della detta Accademia, e di un esperto nell'arte della danza o dell'arte drammatica o da uno studioso di tali arti, scelto dal Ministro ».

Nel nuovo testo del quarto comma dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, vi è una lieve modifica rispetto alla dizione originaria. Infatti in questa legge era detto: « di due artisti che abbiano partecipato almeno ad una mostra internazionale ». Ora è detto: « di due artisti che siano stati invitati ad una o più Biennali del dopoguerra ».

Ritengo doveroso richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su questo punto.

RUSSO LUIGI. La formula primitiva della partecipazione ad una mostra internazionale non garantisce della fama di quegli artisti che sono chiamati a difendere un settore così importante e complesso della cultura nazionale. Ritengo che il criterio ora proposto di designare un artista che sia stato invitato ad una o più Biennali, sia molto più adatto ad indi-

viduare delle personalità del mondo dell'arte che meritino veramente questa particolare distinzione; molti, infatti, possono partecipare, ma l'invito è rivolto a pochi.

CERMIGNANI. Vorrei fare una considerazione che mi sembra di particolare interesse: nella prima dicitura si parla di artisti che abbiano partecipato almeno ad una mostra internazionale senza nessun riferimento specifico alla Mostra internazionale di Venezia; a mio avviso, come ha osservato il collega Russo, è bene che si faccia riferimento alla Mostra internazionale biennale di Venezia che è la più importante fra tutte le mostre internazionali, e quella perciò più qualificata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2 di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,55.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.